

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) COCCIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA BARENGHI

Seduta del 23/02/2026

FATTO

Facendo seguito al reclamo in data 16 settembre 2025, riscontrato negativamente dall'intermediario il 23 ottobre successivo, il ricorrente, con atto del 12 dicembre 2025, espone di aver stipulato un prestito con cessione del quinto dello stipendio in data 10 gennaio 2020, e di averlo poi estinto dopo il pagamento di n. 51 sulle 120 originariamente previste in data 31 maggio 2025. Espone, quindi, di avere diritto – all'esito dell'estinzione anticipata – al complessivo rimborso di € 878,12 per il residuo di quanto corrisposto a titolo di commissioni ('spese di istruttoria', 'commissioni di intermediazione creditizia'), oltre la restituzione di eventuali rate eccedenti, l'importo della penale di estinzione pari a € 179,89, il rimborso delle spese legali e gli interessi legali dal reclamo.

L'intermediario nelle controdeduzioni datate 11 settembre 2025, ha eccepito l'opportunità di disporre la sospensione del giudizio in vista della remissione al giudice unionale di questioni pertinenti di diritto da parte del Giudice di Pace di Palermo, in ogni caso il difetto di legittimazione passiva quanto ai costi di intermediazione, comunque l'infondatezza della domanda, la legittimità della penale di estinzione e la mancanza di prova o allegazione contraria, la non sussistenza di rate pagate in eccesso e la non debenza di alcun rimborso per spese legali. Chiede quindi di rigettare il ricorso.

DIRITTO

In ordine alla richiesta di sospensione del procedimento, si rileva che l'eccezione è stata ritenuta infondata già più volte (ad es. Coll. Torino, 5614/2025) in quanto le circostanze addotte non rientrano tra le ipotesi espressamente previste dalla normativa che legittimano la sospensione del procedimento innanzi all'Arbitro: le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, alla Sezione VI, par. 2, prevedono infatti la proroga del termine in casi che non includono quello cui fa riferimento il resistente (particolare complessità, specificità della materia trattata, rimessione al Collegio di coordinamento, richiesta di ulteriori elementi istruttori alle parti), mentre in caso di litispendenza (ipotesi che non sussiste nella specie, in quanto non vi è comunanza di oggetto e di parti tra la presente controversia e il richiamato procedimento innanzi al Giudice di Pace di Palermo) il ricorso va dichiarato inammissibile. Alla luce di tali considerazioni la richiesta va respinta.

Ancora preliminarmente occorre rilevare che a norma dell'art. 125-sexies TUB il cliente *«ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte»*, e giova ricordare che nel costo totale del credito devono essere inclusi appunto tutti i costi inerenti all'erogazione. Tra questi, le commissioni relative alla rete di distribuzione sono pacificamente riconosciute nella giurisprudenza dei collegi come rimborsabili. Esse fanno infatti parte del costo totale del credito poiché si tratta di costi inerenti alla stipulazione del contratto.

Non rileva quindi la terzietà del soggetto al quale la commissione in discorso è destinata: la giurisprudenza dell'Arbitro ha da tempo chiarito che l'indebito e la conseguente obbligazione restitutoria sorgono al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l'importo previsto dal conteggio estintivo. È in questa fase che al cliente spetta di versare l'importo calcolato al netto dei costi, di talché dal pagamento dell'importo più elevato (che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti) si determina l'insorgenza del credito restitutorio. A questi fini rileva il rapporto con l'intermediario, indipendentemente dalla circostanza che le commissioni percepite al momento della stipulazione siano state retrocesse alla rete.

Nel merito è ben noto che l'esigenza di rimborso delle spese versate anticipatamente, sia che si tratti di costi c.d. *'up-front'*, sia che si tratti di costi c.d. *'recurring'*, diversamente da quanto afferma l'intermediario resistente, può considerarsi ormai pacifica in seguito ai noti sviluppi giurisprudenziali e normativi. Né può convenirsi con quanto afferma il resistente in merito alla documentazione dei costi e all'ingiustificato arricchimento che finirebbe per prodursi in capo al cliente qualora gli venissero attribuiti *pro quota* i costi sostenuti per l'attivazione del credito e non per la gestione dello svolgimento del rapporto.

A tal fine è sufficiente far riferimento allo sviluppo della disciplina normativa in materia di credito al consumo e alle vicende giurisprudenziali che la stessa ha suscitato. L'art. 125-sexies del TUB previgente alle modifiche introdotte dall'art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis", convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), prescrive che *«il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto»*.

Tale disposizione deve essere interpretata, in conformità con il diritto unionale (v. in proposito Cass., ord. 8 febbraio 2016, n. 2468; Cass., 3 marzo 2017, n. 5381), nei termini chiariti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza n. C-383/18 dell'11 settembre 2019, *Lexitor contro Spółdzielcza Kasa Oszczednościowo-Kreditowa im. Franciszka Stefczyka e altri* (c.d. sentenza '*Lexitor*'), secondo cui *«il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»*, sentenza che non viene contraddetta, come afferma invece l'intermediario resistente, dalla successiva giurisprudenza della Corte (9 febbraio 2023, C-555/21 - *UniCredit Bank Austria*), poiché questa, con riguardo intanto ad un diverso ambito normativo (come sottolineano ad es. Coll. Torino, 15 giugno 2023, n. 6123, e Coll. Napoli, 10 maggio 2023, n. 4441), si riferisce inoltre ad un'ipotesi di compatibilità con la normativa europea di una normativa nazionale che escluda, con determinate cautele, la rimborsabilità dei costi del credito non correlati in alcun modo con la durata del rapporto, normativa nazionale che tuttavia nel caso di specie si configura e va interpretata in termini diversi da quelli appena menzionati.

L'art. 125-sexies, nel dettato risultante dalla recente novella normativa, soggiunge che *«i contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato»*.

Le modifiche così introdotte si applicano bensì ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, ma ai contratti antecedenti alla riforma non può tuttavia applicarsi in senso restrittivo il dettato previgente della disposizione normativa in esame e delle disposizioni secondarie. Tale conclusione risulta chiaramente dalla sentenza della Corte Cost., 22 dicembre 2022, n. 263, che ha ritenuto illegittimo l'art. 11-octies, comma 2, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, a mente del quale *«alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti»*, limitatamente alle parole *«e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»*.

L'art. 11-octies, comma 2, del d.l. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), ora convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al *«rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia»*. Viene così richiamato l'art. 16 della citata direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia (c.d. sentenza *Lexitor*) appunto *«deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»*.

In definitiva, anche la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza *Lexitor*, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019.

Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento, e trattandosi di un rimborso pro quota di costi sostenuti in relazione al rapporto di finanziamento poi estinto anticipatamente non pare appropriato richiamare la disciplina dell'ingiustificato arricchimento come si fa da parte dell'intermediario.

Né vi è ragione di ritenere che l'applicabilità delle disposizioni contenute nel d.P.R. 180/1950 escluda la concorrente applicazione della disciplina del credito al consumo e l'interpretazione conforme al diritto unionale delle relative disposizioni. Non può ritenersi, infatti, applicabile l'esclusione prevista dall'art. 2 dir. 2008/48/CE laddove esclude l'applicazione ai contratti «concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure altre condizioni più favorevoli» sulla base della finalità di sottrarre il pubblico dipendente al rischio di usura riscontrabile nel d.P.R. 180/1950, poi in ragione della possibilità di riscontro di condizioni che sarebbero più convenienti della media del mercato, infine in virtù del carattere 'ristretto' del gruppo dei destinatari di tali forme di finanziamento, in quanto originariamente rivolti ai dipendenti pubblici.

Anche nel sistema come sopra delineato occorre ad ogni modo distinguere tra costi corrispondenti a prestazioni ricorrenti o perduranti (c.d. '*recurring*') e costi corrispondenti a prestazioni preliminari o contestuali (c.d. '*up-front*').

Ad avviso del Collegio, per le ragioni che subito si illustreranno, risultano applicabili i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento. Per i costi '*recurring*': criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente e validamente previsto un criterio diverso); per i costi '*up-front*': in assenza di una diversa (e valida) previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Tale criterio è stato precisato nella precedente giurisprudenza dell'Arbitro (espressamente presa in considerazione anche dalla Corte costituzionale nella sentenza citata): posto, infatti, che *«a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front»*, e atteso che *«che a seguito della sentenza Lexitor anche i costi up front (generalmente "presentati", con indubbio tasso di convenzionalità, come compensativi di attività preliminari) sono soggetti a riduzione, non comporta necessariamente che il criterio pro rata temporis debba essere senz'altro applicato per la retrocessione di tutti i costi del finanziamento, attraverso una meccanica estensione oggettuale della pregressa giurisprudenza formata rispetto ai costi recurring»*, resta allora aperto uno spazio che l'interprete deve colmare per individuare *«il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile»*.

Esso, secondo l'indirizzo seguito dall'Arbitro, per ragioni equitative può essere *«analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi*

corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento», con una soluzione che è apparsa infatti «la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa» (Coll. coord., 17 dicembre 2019, n. 26525).

La qualificazione in termini di costo *'up-front'* o viceversa *'recurring'* ha a sua volta formato oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale, prima al fine di escludere o invece di affermare la rimborsabilità e ora allo scopo di individuare il regime di rimborsabilità, se cioè essa debba avvenire secondo il criterio della curva degli interessi, che rappresentano la principale voce di costi contrattuali, ovvero secondo il criterio *'pro rata temporis'*.

Già in precedenti occasioni si è avuto modo di chiarire che ad avviso di questo collegio i costi sono da considerarsi di natura continuativa (c.d. *'recurring'*) quando la descrizione dell'onere fa riferimento a locuzioni opache o comunque suscettibili di essere riferite alla durata o alla gestione del rapporto (in questo senso la decisione del Coll. Torino, 2 agosto 2022, n. 11609), mentre sono da considerare di carattere istantaneo (c.d. *'up-front'*) le commissioni e gli oneri riferiti ad attività di carattere preliminare o contestuale alla stipulazione.

Nel caso di specie le *'spese di istruttoria'* e le *'commissioni intermediario incaricato'* sono da considerare preliminari (*'up-front'*), poiché si riferiscono, le prime, a *'costi e oneri'* per l'*'analisi della richiesta'* ai *'soli esclusivi fini della sua concessione'*, mentre per le seconde, non risultando una specifica declaratoria, la natura preliminare può allora dedursi dalla qualità di agente del terzo intermediario (di cui risulta l'effettivo intervento nel contratto), trattandosi di una figura la cui attività è per definizione limitata alla fase prodromica alla concessione del prestito, come osservato più volte nelle decisioni dei collegi (v. ad es. Coll. Torino, 5 dicembre 2023, n. 12095; Id., 14 novembre 2023, n. 11055).

Alla luce delle precedenti motivazioni, risultano quindi dovute le somme risultanti dalla tabella qui di seguito riportata:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	6.60%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	57.50%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	36.23%

rate pagate	51	rate residue	69	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di intermediazione				590.00	Upfront	36.23%	213.77	0.00	213.77
Spese di istruttoria				937.17	Upfront	36.23%	339.55	0.00	339.55
Totale				1,527.17					553.32

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Una separata considerazione richiedono le domande proposte dal ricorrente con riferimento alla retrocessione delle rate pagate in eccesso, alla penale e alla richiesta di rimborso delle spese legali.

Sul primo profilo è sufficiente riferirsi alla circostanza che il ricorrente non ha articolato e allegato, come sarebbe stato invece necessario per fondare la pretesa fatta valere, le circostanze su cui tale pretesa si fonda, il che impone di giudicarla generica ed esplorativa e come tale non suscettibile di positiva considerazione, conformemente ai consolidati orientamenti della giurisprudenza dei Collegi.

Sul secondo profilo deve osservarsi che il ricorrente richiede la retrocessione totale dell'importo versato sulla base della denuncia di illegittimità della penale. Secondo gli orientamenti già più volte precisati la domanda così formulata non è meritevole di accoglimento in quanto l'importo dovuto al finanziatore resta comunque superiore a € 10.000,00 e la durata superiore a un anno, donde la legittimità dell'addebito in esame (nella misura indicata dal Collegio di coordinamento nella pronuncia n. 11679/2021), mentre non viene richiesta la riduzione alla stregua di quanto precisato nella decisione da ultimo richiamata, di cui pure l'intermediario dovrebbe tener conto per la compiuta definizione dei rapporti con il cliente in ossequio agli obblighi di trasparenza e di correttezza che è tenuto ad osservare, così come dovrebbe tener conto della circostanza che l'indennizzo non è configurato nelle pattuizioni contrattuali in conformità con l'art. 125-sexies TUB, come novellato dal d.lgs. 141/2010, in quanto commisura l'indennizzo anche alle rate scadute e non pagate, mentre l'importo dovrebbe calcolarsi sul solo ammontare delle rate non scadute.

Infine, sulla richiesta di rimborso delle spese legali, è sufficiente ricordare che la costante giurisprudenza dei Collegi nega – salvo in casi particolari, di cui qui non si ravvisano gli estremi – la possibilità di liquidare rimborsi a titolo di spese legali o di assistenza tecnica a fronte della circostanza che tale intervento non è indispensabile nei ricorsi diretti all'Arbitro e che le questioni trattate, per quanto presentanti profili connotati tecnicamente, sono tuttavia evenienze di un contenzioso seriale cui corrispondono orientamenti ormai consolidati.

Il totale complessivo, con l'opportuno arrotondamento, ammonta in definitiva a € 553,00, cui devono essere aggiunti gli interessi legali dal reclamo al saldo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 553,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE